

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 febbraio 2022


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 19.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2021, n. 10/R.		Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022. (22R00039)..... Pag. 5
Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell'apicoltura." (22R00030).....	Pag. 1	REGIONE TOSCANA
		LEGGE REGIONALE 13 luglio 2021, n. 22.
		Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009. (22R00004). Pag. 5
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE		LEGGE REGIONALE 13 luglio 2021, n. 23.
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2021, n. 6.		Ulteriori disposizioni per fronteggiare le gravi conseguenze economiche del crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra. Modifiche alla l.r. 59/2020. (22R00005)..... Pag. 7
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni (Pacchetto famiglia e previdenza sociale). (22R00022)....	Pag. 3	REGIONE SICILIA
		LEGGE 13 luglio 2021, n. 16.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale. (22R00031)..... Pag. 8
LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18.		LEGGE 21 luglio 2021, n. 17.
Misure per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84, concernente il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna. (22R00038).....	Pag. 4	Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime. (22R00032)..... Pag. 9





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2021, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell’apicoltura.”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3155 del 5 agosto 2021)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-3646 del 30 luglio 2021;

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), disciplina il ruolo multifunzionale dell’apicoltura e a tal fine stabilisce:

a) i criteri per l’individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative;

b) l’organizzazione ed il funzionamento del Centro apistico regionale (CARE) istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV);

c) la definizione di sciame o nucleo;

d) le linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente regolamento ha il fine di pervenire ad un adeguato sfruttamento delle risorse nettariifere, incentivare la conduzione zootecnica delle api e prevenire l’insorgere di controversie tra gli apicoltori stanziali o nomadi che si trovano a produrre in uno stesso territorio.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento mirano, inoltre, ad evitare:

a) disagi o timori della popolazione civile per inconvenienti e punture su percorsi di volo delle api o, in caso di siccità, conseguenti a intensa bottinatura da fonti d’acqua;

b) contrasti con altre attività produttive, come in caso di severa siccità e carenza di polline, per la bottinatura di sfarinati di uso zootecnico esposti all’aria, in particolare in allevamenti avicoli, anche di piccole dimensioni, o in allevamenti bovini;

c) disagi da imbrattamento con le deiezioni delle api su biancheria stesa, autoveicoli, manufatti e aree limitrofe agli apiari;

d) problematiche sanitarie apistiche e inconvenienti per la popolazione civile, a causa di alveari in evidente stato di incuria, esposti alle azioni di saccheggio da parte di colonie d’api dello stesso apiario o provenienti da altri apiari;

e) controversie tra gli stessi apicoltori in relazione alle potenzialità del pascolo e alle conseguenze di diverse e contrastanti tecniche di allevamento, causa di fenomeni controproducenti quali, in particolare, il saccheggio.

Art. 3.

Criteri per l’individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative.

1. Il produttore apistico è la persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari per un numero superiore a 10, compresi i nuclei, sulla base della rilevazione in anagrafe apistica nazionale riferita al 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell’art. 2135 del codice civile egli è imprenditore agricolo e, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, *ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38 - Disposizioni in materia di agricoltura), si applicano le disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale.

2. L’apicoltore amatoriale o per autoconsumo è il soggetto che detiene o possiede e conduce fino ad un massimo di 10 alveari, compresi i nuclei, ai fini dell’autoconsumo, sulla base della rilevazione in anagrafe apistica nazionale riferita al 31 dicembre di ogni anno.

3. Le forme associative del settore apistico sono costituite con atto pubblico e:

a) hanno una struttura aperta in relazione all’ammissione degli associati;

b) prevedono il voto pro capite;

c) rappresentano almeno duecento soci in possesso di partita IVA, di cui almeno cinquanta produttori apistici che allevino un minimo di cinquantadue alveari ciascuno, se con sede legale in zona montana, e un minimo di centoquattro alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;

d) rappresentano almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;

e) operano in Piemonte nel settore dell’assistenza tecnica apistica;

f) dimostrano di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno sei province del Piemonte;



g) hanno costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.

Art. 4.

Centro apistico regionale

1. Il CARE, istituito presso l'IZSPLV, svolge attività di supporto tecnico e scientifico a favore della Regione Piemonte, dei servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti, di altri enti o istituti di ricerca, nonché degli operatori del settore apistico.

2. Il CARE svolge i seguenti compiti:

a) fornisce il necessario supporto tecnico per la stesura dei programmi regionali di sorveglianza epidemiologica sulle malattie delle api;

b) conduce analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche igienico-sanitarie e commerciali dei prodotti apistici;

c) svolge indagini su campioni di api e su altri prodotti in casi sospetti di inquinamenti ambientali;

d) assicura un sufficiente supporto tecnico-operativo ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti;

e) collabora a programmi di ricerca e di approfondimento scientifico promossi dalla Regione Piemonte o da altri istituti accreditati.

3. Le modalità gestionali e di funzionamento del CARE sono regolati con apposita convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico.

Art. 5.

Definizioni

1. Ai fini della legge regionale n. 1/2019, si intende per:

a) sciame naturale: insieme di ape regina operaie e fuchi che si forma nel periodo di naturale moltiplicazione o riproduzione delle colonie e si allontana dalla colonia di origine per formarne una nuova, in modo da garantire la sopravvivenza della specie;

b) sciame artificiale: insieme transitorio di api adulte e favi, con o senza covata e scorte, che può essere formato durante l'operatività in apiario, destinato ad essere utilizzato per la gestione di altre colonie oppure per creare nuclei o pacchi d'ape. Per pacco d'api si intende il gruppo di api adulte (da 1,2 kg fino a 1,5 kg), contenuto in un contenitore adatto al trasporto e normalmente provvisto di un nutritoire con sciroppo zuccherino o candito. Nel caso di presenza dell'ape regina, questa è seisolitamente confinata in una gabbietta da trasporto collocata all'interno del pacco d'api;

c) nucleo: colonia di api (api operaie, fuchi ed ape regina), ospitata in una arnia con massimo sei favi standard e con una popolazione di api sufficiente alla sopravvivenza della colonia, la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al sostentamento della colonia stessa. Nel calcolo numerico degli alveari tre nuclei corrispondono ad un alveare.

Art. 6.

Linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura

1. Nello svolgimento della loro attività, gli apicoltori che svolgono nomadismo in Piemonte:

a) rispettano tutti gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) e dal decreto ministeriale 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»);

b) collocano gli apiari il più lontano possibile rispetto a luoghi, percorsi, edifici frequentati dalla popolazione civile, e comunque nel rispetto delle distanze stabilite dalla legge 24 dicembre 2004 n. 313 all'art. 8;

c) predispongono, ove opportuno, barriere aggiuntive come reti ombreggianti al fine di proteggere passaggi, abitazioni o insediamenti limitrofi, in particolare in tutti i casi in cui la traiettoria di volo esponga i passanti a rischio punture;

d) collocano abbeveratoi contestualmente all'insediamento degli apiari, mantenendoli operativi, laddove l'area territoriale non fornisca adeguata disponibilità di acqua da abbeverata;

e) costituiscono apiari non superiori a cento alveari per postazione se collocata fino a 1.100 metri s.l.m., e apiari non superiori a cinquanta alveari per postazione se collocata oltre i 1.100 metri s.l.m., fatti salvi gli accordi tra apicoltori;

f) unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettariere, rispettano la distanza di 200 metri tra apiari composti da almeno cinquanta alveari, fatti salvi gli accordi tra apicoltori;


g) nelle aree a forte concentrazione di apiari nomadi, rispettano il limite massimo di permanenza di quindici giorni a partire dal termine del possibile raccolto principale, in particolar modo in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli, e comunque non oltre il 15 agosto;

h) prima di ogni nuovo insediamento verificano che nell'area limitrofa non siano presenti postazioni già utilizzate da altri apicoltori, ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera c della legge regionale n. 1/2019;

i) dimostrano, prima dell'avvio di una nuova attività apistica che prevede il nomadismo, di avere seguito almeno un corso di formazione di base in apicoltura, con superamento di una verifica finale.

I corsi formativi sono organizzati dalle università, dalle associazioni dei produttori operanti nel settore apistico riconosciute dalla Regione Piemonte o dalle agenzie formative da essa accreditate per la formazione professionale. In alternativa, dimostrano di aver concluso un percorso di formazione di ottanta ore presso aziende apistiche, che praticano il nomadismo, già operanti nel territorio nazionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 3 agosto 2021

CIRIO

22R00030

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2021, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni (Pacchetto famiglia e previdenza sociale).

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/Sez. Gen. del 28 ottobre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono soppresse e il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di lavoratori/trici dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1, e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18 mila. Il contributo spetta dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo previsto ai commi 1 e 2 può essere corrisposto, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati, e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila.»;

d) al comma 4 le parole «, dopo aver fruito dei congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono o intraprendono lo svolgimento di un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale» sono sostituite dalle parole: «svolgono un'attività lavorativa, con contratto di lavoro a tempo parziale», dopo le parole «euro 4 mila 500 rapportati ad anno» sono inserite le parole: «, per un importo complessivo massimo di euro 18 mila» e il terzo periodo è soppresso;

e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti, in alternativa, alle medesime condizioni e in presenza dei medesimi requisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 6, per il sostegno dei versamenti in una delle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'ammontare del contributo può arrivare fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e fino all'importo di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, per un importo complessivo massimo in entrambi i casi di euro 8 mila. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi annui finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.»;

f) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. I contributi di cui al comma 4-bis possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, ma non cumulabili, fermo restando che non possono comunque essere superati i limiti previsti per ciascun tipo di contributo. Non sono cumulabili, inoltre, con gli interventi di cui all'art. 2, né con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-bis, 6-ter e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni



(Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti) e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui ai commi 4-bis e 4-ter, fermo restando che spettano dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «e spetta solo qualora l'interessato/a non abbia diritto a fruire dell'intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243» sono soppresse;

c) al comma 2-bis dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi di cui al presente comma, fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati ad anno; possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-bis, 6-ter e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni. Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui al comma 2-bis, possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano maggiori oneri rispetto all'importo autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 2 milioni 300 mila, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede per gli esercizi 2022 e 2023 mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» Titolo 1 «Spese correnti» con contestuale riduzione di euro 1 milione 300 mila dello stanziamento della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondo di riserva» Titolo 1 «Spese correnti» e di euro 1 milione dello stanziamento della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 03 «Altri Fondi» Titolo 1 «Spese correnti». Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 20 ottobre 2021

Il Presidente della Regione: FUGATTI

22R00022

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18.

Misure per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84, concernente il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte prima - n. 334 del 26 novembre 2021)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)



TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. La regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, favorendo ogni intesa con la regione Marche, attua la legge 28 maggio 2021, n. 84 (Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati.

2. Gli adempimenti di competenza della regione Emilia-Romagna, in conformità all'articolo 2, comma 2, della legge n. 84 del 2021, ove richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono attuati d'intesa tra la Regione stessa, la regione Marche, le Province e gli altri enti interessati, nonché il Commissario nominato ai sensi della legge n. 84 del 2021. Gli accordi, le intese, gli atti congiunti possono riguardare, altresì, enti ed aziende strumentali facenti capo alle rispettive Regioni interessate.

(*Omissis*).

Art. 19.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 novembre 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00038

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 19.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 368 del 28 dicembre 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.
Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di economia e finanza Regionale (DEFER per il 2022), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

(*Omissis*).

Art. 19.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00039

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2021, n. 22.

Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 65 del 14 luglio 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);



Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità espresso nella seduta del 27 maggio 2021;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di dare adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana, si provvede alla ricollocazione del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale, nonché del segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009,
N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E
ORDINAMENTO DEL PERSONALE)

Art. 1.

*Dirigenti con contratto a tempo determinato.
Modifiche all'art. 13 della l.r. 1/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: «e dei direttori» sono soppresse.

Art. 2.

*Nomina e requisiti del direttore generale e dei direttori.
Modifiche all'art. 14 della l.r. 1/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 1/2009 è abrogato.

2. Al comma 5 dell'art. 14 della l.r. 1/2009 le parole: «di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 del presente articolo e le disposizioni previste per i direttori dagli articoli 15 e 16».

Art. 3.

*Rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori.
Modifiche all'art. 15 della l.r. 1/2009*

1. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 1/2009 le parole: «e di direttore» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente: «1-bis. L'incarico di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.»

3. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 15 della l.r. 1/2009 le parole: «Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato» sono sostituite dalle seguenti: «Il trattamento economico

del direttore generale e dei direttori, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato.»

4. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 15 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 4.

*Cessazione del direttore generale e dei direttori
dall'incarico. Modifiche all'art. 16 della l.r. 1/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della l.r. 1/2009 le parole: «, che sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale» sono soppresse.

Art. 5.

*Comando e trasferimento dei dirigenti.
Modifiche all'art. 18-bis della l.r. 1/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 18-bis della l.r. 1/2009 le parole: «e dei direttori» sono soppresse.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale, di cui all'art. 15, comma 2, della l.r. 1/2009 come modificato dall'art. 3 comma 3, è approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2008, N. 4
(AUTONOMIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE)

Art. 7.

*Incarico di responsabilità di segretario generale.
Modifiche all'art. 24 della l.r. 4/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è abrogato.

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 24 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente: «Il trattamento economico del segretario generale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni Locali, è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 luglio 2021

GIANI

(Omissis).

22R00004



LEGGE REGIONALE 13 luglio 2021, n. 23.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le gravi conseguenze economiche del crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra. Modifiche alla l.r. 59/2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 16 luglio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Omissis;

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4 dello statuto;

Vista la legge regionale 10 luglio 2020, n. 59 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra «SP» con l'abitato del Comune di Aulla «MS»);

Considerato
quanto segue:

1. In data 8 aprile 2020 si è verificato il crollo del ponte cosiddetto di Albiano, che attraversava il fiume Magra sulla SS330, situazione che ha causato e continua a causare, in attesa della sua ricostruzione, notevoli disagi alle popolazioni e danni alle attività economiche della frazione di Albiano Magra, facente parte del Comune di Aulla.

2. Alla pubblicazione della legge regionale n. 59/2020 hanno fatto seguito l'approvazione dei conseguenti atti da parte della giunta regionale e l'approvazione del bando con decreto dirigenziale, la cui attuazione si è conclusa entro i termini previsti, con l'erogazione di euro 28.538,25 a favore di cinque attività economiche, a parziale compenso delle perdite economiche subite a causa del crollo del ponte e della conseguente difficoltà di raggiungimento della frazione di Albiano da parte dei territori limitrofi.

3. I disagi dovuti al crollo del ponte si sono protratti oltre il termine del 31 ottobre 2020 previsto dalla legge regionale, anche a causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e delle relative disposizioni adottate dal Governo.

4. È necessario sostenere le attività economiche della frazione di Albiano per tutelare la stabilità economica e sociale della comunità, gravemente minata dalla situazione di isolamento geografico.

5. Risulta pertanto opportuno ampliare le finalità e la platea dei beneficiari del sostegno già concesso alle attività economiche con unità locale nella frazione di Al-

biano, per tenere conto dell'ulteriore grave disagio che è derivato dai provvedimenti adottati a livello statale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i cui effetti sulla frazione, già gravemente isolata rispetto al resto del territorio, sono risultati decisamente amplificati, agendo comunque nell'ambito delle risorse disponibili e non utilizzate a fronte dell'attuazione della vigente legge regionale n. 59/2020.

6. Al fine di semplificare i criteri di calcolo del contributo è opportuno concedere un importo forfettario determinato in un valore massimo di euro 5.000,00, utilizzando un metodo analogo a quanto previsto dai provvedimenti adottati dalla giunta regionale a sostegno delle attività economiche che hanno subito danni economici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo conto delle specificità del territorio e della peculiarità dei danni subiti;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Intervento finanziario straordinario per i danni economici subiti dalle imprese a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni. Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 59/2020

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2020, n. 59 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra «SP» con l'abitato del Comune di Aulla «MS»), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Intervento finanziario straordinario per i danni economici subiti dalle imprese a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni). — 1. È riconosciuto altresì un intervento finanziario straordinario per i danni economici subiti dalle imprese che, nel corso dell'annualità 2020, pur esercitando regolarmente la propria attività, hanno avuto un calo del fatturato rispetto a quello del 2019 a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni disposte a causa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, particolarmente impattanti su questo territorio di confine regionale, e del conseguente calo drastico dei rapporti economici con operatori provenienti dalla zona limitrofa appartenente alla Regione Liguria.

2. L'intervento finanziario di cui al comma 1 è riconosciuto a fronte di una diminuzione di fatturato e di corrispettivi tra gli esercizi 2020 e 2019 pari ad almeno il 30 per cento, per un importo forfettario massimo pari a euro 5.000,00, a titolo di ristoro delle perdite subite.

3. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 può cumularsi al sostegno finanziario previsto dall'art. 1, nonché ad altri eventuali aiuti concessi da altre amministrazioni pubbliche a titolo di ristoro per il calo di fatturato e di corrispettivi, fino a concorrenza delle perdite subite.

4. L'ammontare dell'intervento è soggetto a riduzione, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alla disponibilità finanziaria.



5. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (de minimis).

6. La giunta regionale adotta gli atti necessari per dare attuazione al presente art. entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione vigente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 luglio 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00005

REGIONE SICILIA

LEGGE 13 luglio 2021, n. 16.

Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 31 del 23 luglio 2021*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In armonia con i principi e con gli obiettivi indicati dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, la Regione promuove azioni ed interventi contro l'indigenza, l'esclusione sociale e la povertà, operando il coordinamento delle politiche regionali, delle autonomie locali e del terzo settore e promuovendone l'integrazione con le misure statali e dell'Unione europea, nell'ottica di un approccio orientato all'inclusione, alla resilienza ed alla valorizzazione della persona.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione promuove, anche in regime di sussidiarietà, avvalendosi degli enti del terzo settore riconosciuti ed operanti a favore dei soggetti indicati dalla presente legge, l'erogazione di interventi in favore di singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico, di marginalità ed esclusione sociale, anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli interventi già previsti da altre disposizioni risultino inidonei e/o insufficienti.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, gli organismi rappresentativi degli enti del terzo settore costituiscono riferimento essenziale per la rilevazione e la sintesi dei fabbisogni sociali emergenti.

Art. 2.

Interventi a titolarità regionale

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge e ad integrazione degli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene, mediante un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà:

a) misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;

b) azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema;

c) azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati dagli enti elencati dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni operanti nel territorio regionale da almeno 10 anni e già operanti nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e possono consistere nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dagli enti elencati dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni operanti nel settore nel territorio regionale e possono consistere nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale ove rilevata l'oggettiva e contingente condizione di bisogno degli interessati, nelle more della presa in carico da parte dei competenti servizi sociali.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati dagli enti elencati dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni operanti nel settore nel territorio regionale e possono consistere in iniziative ed attività di promozione socio-educativa e socio-culturale anche in funzione di orientamento per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli di assistenza domiciliare, di contrasto alla devianza ed alla dispersione scolastica e di inserimento nell'ambito dei programmi di inclusione sociale esistenti.



5. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione, anche in accordo con altri enti pubblici, promuove la valorizzazione e l'assegnazione in comodato d'uso di immobili appartenenti al patrimonio regionale, degli enti ed organismi del settore regionale e di immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati alla Regione nel rispetto della normativa vigente nonché di immobili non utilizzati dalle IPAB.

6. Con decreto del Presidente della Regione, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui al presente articolo nonché le relative modalità di erogazione e rendicontazione coerenti con le previsioni relative al Programma operativo complementare (POC) 2014-2020.

7. Entro quindici giorni dal decreto di cui al comma 6, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, è adottato l'avviso generale di selezione.

Art. 3.

Immobili IPAB

1. Nell'ambito delle azioni di cui alla lettera *b*) del comma I dell'art. 2, le IPAB siciliane, secondo le modalità previste dall'art. 31 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 possono stipulare contratti per diritti reali di godimento, locazioni e comodato d'uso o possono disporre donazioni dei propri immobili non strumentali, non utilizzati per gli scopi sociali dell'IPAB e non produttivi di reddito, a favore della Regione e degli enti locali, al fine di promuovere azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e di soggetti in condizione di marginalità sociale estrema e/o per i fini istituzionali dell'ente ricevente.

2. Le disposizioni di cui al comma I sono applicabili per gli immobili in favore dell'amministrazione regionale e dei comuni per il ricovero degli indigenti e di soggetti in condizione di marginalità sociale estrema.

3. Ogni IPAB del territorio siciliano, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all'assessorato competente ed al comune ove ha sede l'elenco degli immobili che rispondono ai criteri di cui al presente articolo e l'elenco degli immobili strumentali all'attività istituzionale dell'IPAB e di quelli non destinati al raggiungimento delle finalità dell'ente.

4. La mancata applicazione del comma 3 comporta l'intervento sostitutivo da parte della Regione.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge la relativa spesa è determinata in 15.000 migliaia di euro, di cui 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2

dell'art. 2, 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 2 e 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 2, cui si fa fronte mediante parte delle disponibilità degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le eventuali conseguenti modifiche del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020.

Art. 5.

Norma finale

I. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 luglio 2021

MUSUMECI

*L'assessore regionale
per la famiglia, le politiche
sociali ed il lavoro*
SCAVONE

(*Omissis*).

22R00031

LEGGE 21 luglio 2021, n. 17.

Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I del 26 luglio 2021, n. 32)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime

1. Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti pubblici e privati che non abbiano presentato richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e successive modificazioni possono presentare la stessa entro il 30 luglio 2021.



Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale
29 novembre 2005, n. 15*

1. Alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*quater* dell'art. 1, le parole da «Al concessionario è fatto» fino a «affezione» sono soppresse;

b) dopo il comma 1-*quater* dell'art. 1, è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. Per la realizzazione dei corridoi di lancio, il limite di mille metri quadrati di specchio acqueo può essere incrementato fino alla misura prevista dalle specifiche ordinanze emanate dalla competente autorità marittima.»

Art. 3.

Proroga termini mancata previsione di coerenza delle concessioni demaniali marittime con i piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM).

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire all'amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 1 non è prevista per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

1. All'art. 66 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «competenti per territorio» sono aggiunte le parole «nonché dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ovvero ad affidare, *in house*, i relativi lavori alla Servizi ausiliari Sicilia società consortile per azioni»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente «4. Per le finalità di cui al comma 3, il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede a trasferire ai comuni che ne facciano richiesta o all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente le necessarie risorse, ferma restando la successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.»

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione.

Palermo, 21 luglio 2021

MUSUMECI


*L'assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*
CORDARO

(*Omissis*).

22R00032

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 2 1 9 *

€ 1,00

